

Causa C-788/21

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

17 dicembre 2021

Giudice del rinvio:

Retten i Esbjerg (Danimarca)

Data della decisione di rinvio:

16 dicembre 2021

Ricorrente:

Skatteministeriet Departementet

Resistente:

Global Gravity ApS

RETTEN I ESBJERG (TRIBUNALE DI ESBJERG)

VERBALE

16 dicembre 2021 [OMISSIS].

[OMISSIS]

Skatteministeriet Departementet

[OMISSIS]

contro

Global Gravity ApS

[OMISSIS]

FATTI ALL'ORIGINE DELLA CONTROVERSIA

La controversia verte sulla questione se un sistema di trasporto di tubi [Tubular Transport Running-system (TTRS) (denominato «TubeLock»)], elaborato dalla Global gravity ApS, convenuta, debba essere classificato come un lavoro di alluminio nella sottovoce 7616 99 90 99 della tariffa doganale o come un contenitore di merci¹ rientrante nella sottovoce 8609 00 90 00 di tale tariffa.

Tale sistema di trasporto è utilizzato come metodo sicuro per trasportare tubi dai loro produttori alle piattaforme di trivellazione di petrolio e gas attraverso varie modalità di trasporto (camion, ferrovia e nave) senza reimballaggio durante il tragitto.

Il sistema consiste in un numero di traverse di supporto per tubi (*lifting profile*) in alluminio, due barre di sostegno (*right e left lifting pole*) in acciaio per traversa e due bulloni M20 in acciaio per traversa allo scopo di fissare le stesse. Le traverse di supporto per tubi hanno la forma di una trave di alluminio, dotata di un certo numero di rientranze a forma di semicerchio adatte a un certo diametro di tubo. Una volta che i tubi sono stati collocati nelle rientranze, viene posta sugli stessi una traversa all'inverso, dopo di che un nuovo strato [di tubi] può essere collocato. Le due barre di sostegno sono dotate ciascuna di un occhiello in cui viene inserita una cinghia quando il sistema di trasporto deve essere scaricato dal mezzo di trasporto. Il sistema ha una costruzione robusta che permette utilizzi ripetuti.

Tale sistema viene importato completo di tutte le sue parti, ma al momento dell'importazione si presenta non assemblato.

Quando il sistema di trasporto TubeLock® non è in uso (cioè i tubi non sono caricati), può essere smontato e conservato in una cassa per il trasporto, occupando così uno spazio limitato.

Gli **allegati da 1 a 3** del fascicolo includono materiale preparato dalla Global Gravity ApS riguardante TubeLock®. Il materiale contiene una serie di immagini del prodotto TubeLock, ad esempio l'allegato 1, pagina 4, l'allegato 2, pagine 5 e 7, e l'allegato 3, pagina 21.

Il 28 febbraio 2014 la Global Gravity ApS, ha richiesto all'allora SKAT (ora Skattestyrelsen, amministrazione tributaria danese) un'informazione tariffaria vincolante per il prodotto TubeLock®.

¹ NdT: si segnala che la sottovoce 8609 00 90 00, nella versione italiana, reca il termine «casse mobili e contenitori», mentre la versione danese utilizza il termine «godsbeholdere (containere)» (letteralmente: «contenitori di merci»). Nel prosieguo della presente domanda di pronuncia pregiudiziale il termine «contenitori di merci» verrà utilizzato quale equivalente di «casse mobili e contenitori».

Con decisione del 15 agosto 2014, l'amministrazione tributaria danese ha ritenuto che TubeLock® dovesse essere classificato come un lavoro di alluminio nella sottovoce 7616 99 90 99 della tariffa doganale.

Il 3 novembre 2014 la Global Gravity ApS ha proposto un ricorso dinanzi al Landsskatteretten (Commissione tributaria nazionale, Danimarca), contro la decisione dell'amministrazione tributaria danese. Nel ricorso, la convenuta ha affermato che, a suo parere, TubeLock® dovrebbe essere classificato come un contenitore di merci rientrante nella sottovoce 8609 00 90 00 della tariffa doganale.

Nella sua decisione del 2 dicembre 2019, la Commissione tributaria nazionale ha stabilito che TubeLock deve essere classificato nella sottovoce 8609 00 90 00 per i seguenti motivi:

«La causa riguarda un sistema di trasporto di tubi dal luogo di produzione al luogo di utilizzo senza necessità di reimballare i tubi durante il tragitto. La costruzione robusta del sistema permette di utilizzarlo più volte.

Sulla base delle proprietà e delle caratteristiche oggettive di tale sistema di trasporto, la Commissione tributaria nazionale ritiene che esso rientri nella definizione di contenitori di merci, [vale a dire nella definizione di «casse mobili e contenitori»], come descritta alla voce 86.09 della nomenclatura combinata e alle relative note esplicative. Il fatto che il sistema di trasporto non sia munito di dispositivi in quanto tali non significa che lo stesso non rientri nella definizione di contenitore di merci di cui alla nomenclatura combinata e alle relative note esplicative. A questo proposito, si nota che le barre di sostegno sono munite di occhielli in cui si inserisce una cinghia, il che facilita lo spostamento e il fissaggio del sistema di trasporto a un mezzo di trasporto.

La Commissione tributaria nazionale ritiene che il sistema di trasporto sia prodotto in modo tale che i supporti per tubi e le barre di sostegno funzionino come un sistema di trasporto di tubi solo quando sono assemblati e che le parti non siano quindi utilizzabili separatamente.

Alla luce di quanto sopra, la Commissione tributaria nazionale ritiene che il sistema di trasporto debba essere classificato come un contenitore di merci allo stato non assemblato al momento dell'importazione.

Il sistema di trasporto deve pertanto essere classificato nella voce 86.09 della NC, conformemente alla regola generale 2(a).

La Commissione tributaria nazionale ritiene pertanto che il sistema di trasporto debba essere classificato nella voce NC 8609.00.90.00, intitolata: Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più modi di trasporto – altri».

Lo Skatteministeriet Departementet (Dipartimento del Ministero delle Imposte), ricorrente, con ricorso del 28 febbraio 2020, ha impugnato la decisione della Commissione tributaria nazionale del 2 dicembre 2019 ai sensi dell'articolo 49 della skatteforvaltningsloven (legge sull'amministrazione tributaria).

Il ricorrente sostiene che «TubeLock» dovrebbe essere classificato nella sottovoce 7616 99 90 99 della tariffa doganale.

La convenuta chiede che il ricorso sia respinto.

FONDAMENTO GIURIDICO

Testo delle voci

Sottovoce 7616 99 90 99

Il capitolo 76 della tariffa doganale comune dell'UE (TARIC) comprende l'alluminio e i lavori di alluminio.

Le voci da 7601 a 7615 riguardano vari lavori specifici di alluminio, come l'alluminio non legato, i fili di alluminio, ecc.

La voce 7616 è una disposizione a carattere residuale che ricomprende «altri lavori di alluminio».

La sottovoce 7616 10 riguarda un certo numero di prodotti specifici come punte, chiodi, ecc.

La sottovoce 7616 99 90 è intitolata «altri» e recita come segue:

«7616 99 90	--- altri
	---- fatti a mano
7616 99 9001	----- Radiatori in alluminio e elementi o sezioni di cui essi sono composti, a prescindere dal fatto che tali elementi siano assemblati in blocchi o meno 6%
7616 99 90 09	---- altri 6%
	---- altri
7616 99 90 10	----- Collari, flange e dispositivi di sostegno, di raccordo, di serraggio e di spaziatura, destinati a taluni tipi di veicoli aerei 6%

7616 99 90 15	----- Blocchi di alluminio a struttura alveolare del tipo utilizzato per la costruzione di parti di aeromobili 6%
7616 99 90 20	----- Dispositivi "quick change" che permettono la trasformazione di aeroplani per il trasporto di passeggeri in aeroplani per il trasporto di merci e viceversa, destinati a taluni tipi di veicoli aerei 6%
7616 99 90 25	----- Foglio metallizzato:
	- costituito da un minimo di otto strati di alluminio di purezza non inferiore al 99,8 % (CAS RN 7429-90-5) - con una densità ottica massima di 3,0 per strato di alluminio, - in cui ciascuno strato di alluminio è separato dal successivo strato di alluminio da uno strato di resina, - su un foglio di PET di supporto, - in rotoli di lunghezza massima di 50 000 metri 6%
7616 99 90 30	----- Lamiere a spessore variabile, di larghezza uguale o superiore a 1 200 mm, destinate a taluni tipi di veicoli aerei
7616 99 90 60	----- Disco di materiale di deposizione, costituito di siliciuro di molibdeno:
	- contenente 1mg/kg o meno di sodio e - montato su un supporto di rame o di alluminio 6%
7616 99 90 70	----- Elementi di giunzione destinati alla fabbricazione di alberi di rotore di coda per elicotteri 6,5%
7616 99 90 77	----- Base di sostegno per televisore con o senza staffe per il fissaggio e la stabilizzazione dell'apparecchio 6,5%
7616 99 90 91	----- Radiatori in alluminio e elementi o sezioni di cui essi sono composti, a prescindere dal fatto che tali elementi siano assemblati in blocchi o meno 6%
7616 99 90 99	----- altri 6%»

Sottovoce 8609 00 90 00

Il capitolo 86 della TARIC ha il seguente titolo:

«Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione».

Le voci da 8601 a 8608 riguardano una serie di merci come locomotive, veicoli per la manutenzione o il servizio, ecc.

La voce 8609 ha il seguente testo:

«8609	Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più modi di trasporto
8609 00 10 00	- Casse mobili con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto di materiali radioattivi (Euratom) 0
8609 00 90 00	- altri»

Le note esplicative della nomenclatura dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD)

Le note esplicative della nomenclatura dell'OMD contengono le seguenti osservazioni sulla voce 7616:

*«Questa voce comprende tutti i lavori di alluminio **diversi** da quelli ripresi sia nelle voci precedenti di questo Capitolo, sia nella Nota 1 della Sezione XV, sia nei **Capitoli 82 o 83**, sia infine nelle altre parti della Nomenclatura». (corsivo originale)*

Per quanto riguarda la voce 8609, le note esplicative della nomenclatura dell'OMD stabiliscono quanto segue:

«Le casse mobili e contenitori sono imballaggi speciali costruiti e attrezzati per poter essere trasportati su uno o più mezzi di trasporto (in particolare per ferrovia, su strada ordinaria, per via d'acqua o per via aerea). Essi sono muniti di dispositivi (ganci, anelli, supporti, rotelle, ecc.) per facilitarne gli spostamenti e [il fissaggio] a bordo del veicolo terrestre, del veicolo aereo o della nave che li trasporta. Si prestano al trasporto da porta a porta delle merci senza cambiamento di imballaggio dal punto di partenza al luogo di arrivo. Sono di costruzione robusta in modo da permetterne un impiego ripetuto.

Il tipo più comune, di legno o di metallo, consiste in una grande cassa munita di porte, oppure di pannelli laterali smontabili.

Tra i principali tipi di casse mobili e contenitori si possono citare:

- (1) Le casse mobili adatte in particolare al trasporto dei mobili.*
- (2) Le casse mobili isotermitiche per derrate e merci deperibili.*
- (3) I contenitori uso cisterna e uso serbatoio, generalmente di forma cilindrica, per il trasporto dei liquidi o dei gas; questi imballaggi sono, tuttavia, compresi in questa voce **soltanto** nel caso in cui sono montati su un supporto che permetta di fissarli su un veicolo qualsiasi. Diversamente presentati, essi seguono il regime proprio, secondo la materia costitutiva.*
- (4) Le casse mobili aperte, destinate al trasporto delle merci alla rinfusa (carbone, minerali, selci per pavimentazioni, mattoni, tegole, ecc.). Allo scopo di facilitarne la scarica, i fondi o le pareti laterali sono spesso montati su cerniere.*
- (5) Le casse mobili e contenitori per il trasporto di merci speciali quali, in particolare lavori di vetro, prodotti ceramici, animali vivi.*

La capacità delle casse mobili e dei contenitori varia generalmente da 4 a 145 m³; ne esistono tuttavia di più piccole, ma la loro capacità non è normalmente inferiore a 1 m³.

*Sono **esclusi** da questa voce:*

- (a) Le casse di ogni genere che, pur essendo destinate al trasporto da porta a porta delle merci, non sono appositamente costruite per essere fissate o agganciate ad un veicolo terrestre, ad un veicolo aereo o ad una nave. Detti imballaggi seguono il regime loro proprio secondo la materia costitutiva.*
- (b) I rimorchi detti rail-route atti a circolare tanto su strada ferrata quanto su strada ordinaria, che costituiscono principalmente veicoli stradali di costruzione speciale per essere trasportati su carri appositi provvisti di rotaie di guida (voce 87.16). (corsivo originale)*

MOTIVI E PRINCIPALI ARGOMENTI DELLE PARTI

Motivi e principali argomenti del ricorrente

Secondo il governo danese, il prodotto in questione (denominato TubeLock) deve essere classificato nella sottovoce 7616 99 90 99 della tariffa doganale.

TubeLock non è classificabile nella sottovoce 8609 00 90 00 della tariffa doganale

La classificazione di una merce in una sottovoce della voce 8609 richiede, secondo il testo della voce, che siano soddisfatte due condizioni. In primo luogo, si deve trattare di un contenitore di merci. In secondo luogo, tale contenitore di merci deve essere appositamente costruito ed attrezzato per uno o più modi di trasporto.

Secondo il governo danese, TubeLock non soddisfa nessuna di queste condizioni e la sua classificazione nella sottovoce 8609 00 90 00 è quindi esclusa.

TubeLock non costituisce un contenitore di merci

Dal significato linguistico naturale della parola «contenitore» risulta che, per essere descritto come tale, un prodotto deve essere capace di contenere uno o più altri oggetti o liquidi. Ciò implica che un contenitore deve necessariamente avere il fondo e i lati di materiale solido in grado di racchiudere gli oggetti o i liquidi che esso è destinato a contenere.

Il significato della parola è supportato dal fatto che la versione inglese della nomenclatura usa la parola «container». Questa parola è inserita tra parentesi dopo la parola «godsbeholder» [in danese: contenitore di merci] nel testo della sottovoce della versione danese della nomenclatura, indicando così che le due parole sono usate come sinonimi. La parola inglese «contain» può essere tradotta in danese con «indeholde» [contenere]. Affinché una cosa possa essere descritta come un contenitore, deve quindi essere in grado di contenere (racchiudere) qualcos'altro. Un contenitore ha, nel senso usuale del termine, un volume. TubeLock consiste, come descritto nel precedente punto 1, in un numero di traverse orizzontali di sostegno per tubi, attaccate a barre di sostegno verticali in acciaio. Il numero effettivo di traverse di supporto per tubi necessarie per un lotto di tubi dipende dalla lunghezza e dallo spessore dei tubi. In tutti i casi, comunque, le traverse di supporto coprono solo una frazione della superficie dei tubi e non sono collegate tra loro in alcun modo se non con i tubi che vi sono collocati quando il sistema è in uso.

Dato che TubeLock non ha né fondo né lati di materiale solido e che le traverse di supporto coprono solo una minima parte della superficie dei tubi, non si può dire che TubeLock contenga o racchiuda i tubi che il sistema deve trattenere. TubeLock non ha un volume interno e quindi non ha alcun senso linguistico descrivere TubeLock come un contenitore di merci. Piuttosto, TubeLock è da descrivere come un appoggio o un supporto che porta - ma non contiene o racchiude - i tubi.

Il fatto che TubeLock non possa essere descritto come un contenitore di merci è avvalorato dalle note esplicative della voce 8609, che affermano, tra l'altro, che il tipo più comune di contenitore di merci è di legno o di metallo e consiste in una grande cassa munita di porte oppure di pannelli laterali smontabili. Subito dopo, le

note esplicative elencano cinque esempi di contenitori di merci ricompresi nella voce. L'elenco non è esaustivo. Tuttavia, tutti e cinque gli esempi si riferiscono a prodotti che racchiudono i beni trasportati in essi. L'elenco degli esempi contenuti nelle note esplicative avvalora quindi l'idea che la voce non sia destinata a coprire un campo di applicazione diverso da quello dei contenitori di merci di forma usuale.

Il fatto che uno dei cinque esempi di contenitori di merci sia «*casse mobili aperte, destinate al trasporto delle merci alla rinfusa*» non avvalora l'opinione che un prodotto che - come TubeLock - non racchiude i beni da trasportare possa essere considerato un contenitore di merci. È quindi chiaro dagli esempi forniti di merci non imballate (carbone, minerali, selci per pavimentazioni, mattoni, tegole) che i contenitori in questione hanno un fondo e lati di materiale solido, ma non sono chiusi all'estremità superiore.

Ciò è anche sottolineato dalla seconda frase dell'esempio, dove si afferma che i contenitori aperti in questione hanno spesso «*[a]llo scopo di facilitarne la discarica, i fondi o le pareti laterali (...) montati su cerniere*» (corsivo aggiunto)

Le note esplicative della voce 8609 precisano inoltre che la capacità dei contenitori di merci varia generalmente da 4 a 45 m³ e che alcuni tipi sono più piccoli ma raramente hanno una capacità inferiore a 1 m³. Nelle note esplicative si presume quindi che i contenitori di merci rientranti in questa voce abbiano una capacità. Il fatto che il termine «casse mobili e contenitori» della voce 8609 debba essere inteso come comprendente solo oggetti con lati e fondi di materiale solido in grado di contenere oggetti o liquidi è ulteriormente confermato dalla circostanza che il capitolo 73 della nomenclatura combinata – che riguarda i lavori di ghisa, ferro e acciaio – contiene una voce (voce 7310) che comprende «*Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri*». Tuttavia, tutti gli esempi di contenitori riportati nel testo della voce sono prodotti con fondo e lati di materiale solido. Inoltre, il testo della voce presuppone che, per essere descritto come un contenitore, un prodotto deve avere una capacità.

A sostegno del fatto che TubeLock dovrebbe essere considerato come un contenitore di merci ai fini della tariffa doganale, la convenuta si basa su una sentenza della «United States Court of International Trade» (Corte del commercio internazionale degli Stati Uniti) riguardante la classificazione dei cosiddetti «contenitori a piattaforma». La sentenza non vincola la Corte di giustizia dell'Unione europea (né i tribunali danesi) per l'interpretazione della voce 8609 della nomenclatura combinata. Per questa sola ragione, la sentenza è irrilevante nel presente caso.

I contenitori a piattaforma in questione nel caso di cui trattavasi avevano anche il fondo di materiale solido e quindi non sono paragonabili a TubeLock in ogni caso.

L'interpretazione del termine contenitore accolta in tale sentenza comprendente qualsiasi oggetto utilizzato per «*keep within limits: hold back or hold down*» (tenere entro limiti: trattenere o mantenere) altri oggetti, secondo il governo danese, è incompatibile con il significato linguistico comune del termine ed è in effetti così ampia che qualsiasi oggetto destinato a trattenere altri oggetti durante il trasporto può essere descritto come un contenitore di merci ai fini della tariffa doganale. Secondo il governo danese, è chiaro che la voce 8609 non ha un tale contenuto. Va anche notato, per completezza, che nel caso degli Stati Uniti non era contestato che i contenitori a piattaforma in questione fossero appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più modi di trasporto e quindi soddisfacessero i requisiti di cui al testo della voce a questo proposito. Ciò non si verifica nel presente procedimento.

Alla luce di quanto precede, il governo danese ritiene che TubeLock non possa essere definito come un contenitore di merci, [vale a dire come «casse mobili e contenitori»], nel senso in cui tale espressione è usata nella voce 8609 e che, per questa sola ragione, il prodotto non possa essere classificato nella sottovoce 8609 00 90 00.

TubeLock non è appositamente costruito ed attrezzato per uno o più modi di trasporto

Il testo della voce 8609 stabilisce che i contenitori di merci rientranti nella stessa devono essere «*appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più modi di trasporto*».

La condizione è specificata nelle note esplicative, secondo le quali, per rientrare nella voce, i contenitori di merci devono essere muniti di dispositivi che ne facilitino lo spostamento e il fissaggio a un mezzo di trasporto. Esempi di tali dispositivi sono ganci, anelli, supporti, rotelle, ecc.

Le barre di sostegno TubeLock sono dotate di un cosiddetto occhiello nella parte superiore in cui può essere inserita una catena.

Con esso TubeLock può essere caricato, per esempio, su un camion o una nave per mezzo di una gru.

Tuttavia, gli occhielli delle barre di sostegno non sono utilizzati per il fissaggio a un mezzo di trasporto. Le catene (se presenti) sono inserite negli occhielli, sono quindi semplicemente posizionate sopra lo strato superiore dei tubi, come descritto nel manuale utente di TubeLock (allegato 3, pagine da 17 a 18), il quale indica che quando si imballano i tubi le catene dovrebbero essere semplicemente posizionate sopra di essi.

Di conseguenza, la Global Gravity ApS ha riconosciuto nel suo ricorso dinanzi alla Commissione tributaria nazionale che TubeLock non è munito di dispositivi

che consentano di fissarlo a un mezzo di trasporto e che il prodotto non è quindi conforme alla condizione a tale riguardo descritta nelle note esplicative.

Poiché è pacifico che TubeLock non è munito di dispositivi che facilitano il fissaggio a un mezzo di trasporto, il prodotto non è appositamente costruito ed attrezzato per uno o più modi di trasporto.

Facendo riferimento a una serie di informazioni tariffarie vincolanti emesse dalle autorità doganali dei Paesi Bassi e del Regno Unito, la convenuta ritiene che, nonostante l'esplicita dichiarazione in tal senso nelle note esplicative della voce 8609, non sia un requisito per la classificazione di una merce nella voce 8609 il fatto che essa sia munita di dispositivi per il fissaggio a un mezzo di trasporto.

Le informazioni tariffarie vincolanti delle autorità di altri paesi non sono vincolanti per la Corte di giustizia dell'Unione europea (o per i tribunali danesi) e non possono, ovviamente, portare a disattendere questo requisito.

Inoltre, non si può dedurre da nessuna delle informazioni tariffarie vincolanti presentate dalla convenuta nel corso del procedimento che le merci classificate nella voce 8609 non siano munite di dispositivi per il fissaggio a un mezzo di trasporto.

Dalla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea risulta che le note esplicative della nomenclatura dell'OMD forniscono un rilevante contributo all'interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti, e che esse possono essere disattese solo se non sono coerenti con i testi delle voci della nomenclatura combinata o ne modificano la portata (si veda, a questo proposito, sentenza del 27 aprile 2006, Kawasaki Motors, C-15/05, EU:C:2006:259, punto 37)

Le note esplicative della voce 8609 della nomenclatura dell'OMD sono, secondo il governo danese, coerenti con il testo della voce e non ne limitano la portata. Non è quindi assolutamente giustificato disattendere le note esplicative in questo caso.

Va notato a questo proposito che la voce 8609, in base alla sua formulazione, non comprende qualsiasi contenitore di merci, ma solo quelli *«appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più modi di trasporto»*.

È quindi il testo stesso della voce che richiede che i contenitori di merci rientranti nella voce siano appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più modi di trasporto.

È proprio in conformità con il senso linguistico comune delle parole *«appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più modi di trasporto»* che le note esplicative richiedono che, per soddisfare questo requisito, i contenitori di merci siano muniti di dispositivi che ne facilitino lo spostamento e il fissaggio a un mezzo di trasporto.

Anche per questo motivo, TubeLock non può essere classificato nella sottovoce 8609 00 90 00.

TubeLock deve essere classificato nella sottovoce 7616 99 90 99 della tariffa doganale

I supporti per tubi TubeLock sono in alluminio, mentre i bulloni e le barre di sostegno sono in acciaio.

Si tratta quindi di un prodotto composito, costituito da materie differenti.

Dalla regola 3(b) delle regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata si evince che, se la classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), tali prodotti sono classificati secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.

Nell'effettuare tale valutazione, la giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea ha affermato che è necessario chiedersi se un prodotto, privato di questo o di quel componente, conservi o meno le proprietà che lo caratterizzano (si veda ad esempio, sentenza del 18 giugno 2019, Kloosterboer Services BV, C-173/08, EU:C:2009:382, punto 31 o del 26 ottobre 2006, Turbon International, C-250/05, punto 21). Dai punti 32 e 22 di tali sentenze risulta anche che il fattore che determina il carattere essenziale può essere determinato ad esempio dal volume, dalla quantità, dal peso, dal valore, dall'importanza di una delle materie costitutive per l'utilizzo di tali prodotti.

Le traverse di supporto in alluminio devono essere considerate come un fattore che determina il carattere essenziale di TubeLock. Va notato a questo proposito che i bulloni di acciaio e le barre di sostegno sono molto più piccoli delle traverse di supporto.

Inoltre, le barre di sostegno e i bulloni sembrano essere un prodotto standard, mentre le traverse di supporto per tubi sono sagomate per adattarsi a diverse misure di tubi.

Poiché non vi sono elementi per classificare TubeLock come un contenitore di merci rientrante nella sottovoce 8609 00 90 00, il prodotto deve essere classificato come un lavoro di alluminio nella sottovoce 7616 99 90 99.

Motivi e principali argomenti della convenuta

La convenuta sostiene, in sostanza, che il prodotto TubeLock® è correttamente classificato nella sottovoce 8609 00 90 00 della tariffa doganale come un contenitore di merci.

La classificazione in una sottovoce della voce 8609 richiede, secondo il testo della voce, che il «prodotto» sia un contenitore di merci e che esso sia appositamente costruito ed attrezzato per uno o più modi di trasporto.

TubeLock® rientra nei criteri di designazione delle merci.

Per quanto riguarda la voce 8609, le note esplicative della nomenclatura dell'OMD stabiliscono, tra l'altro, che:

«Le casse mobili e contenitori sono imballaggi speciali costruiti e attrezzati per poter essere trasportati su uno o più mezzi di trasporto (in particolare per ferrovia, su strada ordinaria, per via d'acqua o per via aerea). Essi sono muniti di dispositivi (ganci, anelli, supporti, rotelle, ecc.) per facilitarne gli spostamenti e [il fissaggio] a bordo del veicolo terrestre, del veicolo aereo o della nave che li trasporta. Si prestano al trasporto da porta a porta delle merci senza cambiamento di imballaggio dal punto di partenza al luogo di arrivo. Sono di costruzione robusta in modo da permetterne un impiego ripetuto[»].

La convenuta sostiene che il sistema di trasporto contenitore TubeLock® rientra in questa designazione perché TubeLock® ha le seguenti caratteristiche e proprietà oggettive:

- TubeLock® è un contenitore appositamente costruito;
- TubeLock® è attrezzato per l'uso per uno o più modi di trasporto;
- TubeLock® nel suo stato assemblato è munito di una cinghia e di un anello (occhiello) attaccato nei cosiddetti «lifting poles» che facilita lo spostamento e il fissaggio a un mezzo di trasporto;
- TubeLock® è adatto al trasporto di tubi (merci) da porta a porta senza cambiamento di imballaggio durante la spedizione, e
- TubeLock®, grazie alla sua costruzione robusta, può essere utilizzato ripetutamente (più volte).

Il ricorrente sostiene che il sistema di trasporto contenitore TubeLock® non costituisce un contenitore di merci rientrante nella voce NC 8609, poiché questi devono avere un fondo fisso e pareti laterali fisse, sulla base delle note esplicative dell'OMD.

La convenuta contesta l'esistenza di elementi a sostegno di tale interpretazione restrittiva delle note esplicative dell'OMD.

Al contrario, la formulazione delle note esplicative è caratterizzata dal fatto che in più punti è riportata una serie di esempi, che devono essere intesi come un'indicazione non esaustiva di ciò che può costituire un contenitore. La

designazione delle merci milita quindi chiaramente contro un'interpretazione restrittiva di ciò che costituisce un contenitore.

Per esempio, si può affermare che esiste un «contenitore» molto comune e ampiamente utilizzato chiamato «Platform Container» (contenitore a piattaforma). Un contenitore a piattaforma non ha (i) lati, (ii) estremità né (iii) sommità. Un contenitore a piattaforma è classificato a livello mondiale come un contenitore rientrante nel capitolo 8609 della nomenclatura dell'OMD e quindi come rientrante nel capitolo 8609 della NC dell'UE.

Si può notare che nella causa del 2010 *Pacific Northwest Equipment v. United States (Customs and Border Protection)*, i tribunali statunitensi hanno ritenuto che un contenitore a piattaforma senza lati, estremità o sommità fosse correttamente classificato come contenitore alla voce 8609. Il caso riguardava una controversia tra la Pacific Northwest Equipment e l'ufficio doganale degli Stati Uniti, che voleva imporre dazi sui contenitori a piattaforma che la Pacific Northwest Equipment voleva importare negli Stati Uniti dalla Corea come contenitori sotto la sottovoce 8609.00.00 dell'HTSUS (Harmonized Tariff Schedule of the United States) (che si basa sulla 8609 dell'OMD).

Nella suddetta sentenza, il tribunale statunitense ha considerato, tra l'altro, come le note esplicative dell'OMD alla voce 8609 debbano essere interpretate in relazione al concetto di contenitore (container):

«In primo luogo, la convenuta [US Customs and Border Protection] sostiene che questa EN [8609] richiede che i contenitori abbiano una «capacità cubica misurabile», che, secondo la convenuta, si riferisce alla «quantità di volume che un contenitore racchiude [, ed] è determinata moltiplicando la lunghezza per la larghezza per la profondità» (Def.'s MSJ pag. 12-13.).

Basandosi su questa definizione di capacità cubica, la convenuta sostiene che i contenitori a piattaforma “non hanno, e non possono mai avere, alcuna capacità di trasporto cubica”, perché mancano di “pareti (lati), parte superiore (sommità), [e] porte (estremità)”. (Id. pag. 13.) Tuttavia, contrariamente alle affermazioni della convenuta, EN 86.09 non contiene alcun requisito esplicito che i contenitori abbiano una “capacità cubica misurabile”».

Inoltre, si deve notare che il ricorrente nella sua argomentazione cerca di eliminare il fatto che il sistema di trasporto contenitore TubeLock® racchiude con precisione i tubi e li fissa durante il trasporto.

In secondo luogo, il ricorrente sostiene che il sistema di trasporto contenitore TubeLock® non è un contenitore di merci rientrante nella voce 8609 in quanto non è munito di dispositivi che facilitano lo spostamento e il fissaggio a un mezzo di trasporto.

La convenuta contesta che, affinché un prodotto possa essere classificato come un contenitore di merci rientrante nella voce NC 8609, esso debba essere munito di dispositivi per il fissaggio a un mezzo di trasporto.

A sostegno del suo argomento, la convenuta si basa su una serie di informazioni tariffarie vincolanti (ITV) di vari Stati membri dell'Unione europea.

Inoltre, la convenuta sostiene che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha affermato nella sua costante giurisprudenza che le note esplicative dell'OMD si limitano a «fornire una guida utile per la classificazione delle merci».

Si contesta quindi che le note esplicative dell'OMD costituiscano condizioni imperative che devono essere soddisfatte affinché un prodotto possa rientrare nel capitolo NC 8609 dell'UE.

Infine, la convenuta sostiene che sulla base delle note esplicative dell'OMD alla fine della voce 7616 si può constatare che la classificazione di una merce in tale voce non può avvenire se la designazione delle merci per lavori di alluminio è illustrata più precisamente altrove nella nomenclatura.

Quindi, secondo le note esplicative, la voce 7616 non può essere applicata in tali circostanze, laddove la sottovoce 8609 00 90 00 contiene una designazione delle merci più precisa.

Ciò significa che anche le note esplicative dell'OMD alla voce 7616 e alla voce 8609 avvalorano senza ambiguità la classificazione di TubeLock® alla voce 8609, così come la designazione delle merci nella voce CN 8609 della tariffa doganale.

Il giudice del rinvio pronuncia la presente

ORDINANZA:

Le parti concordano sul fatto che né la giurisprudenza danese né quella dell'Unione europea si sono pronunciate in precedenza sull'interpretazione del termine «casse mobili e contenitori» e quindi sulla portata della voce 8609 della nomenclatura combinata.

Sulla base di quanto precede, si ritiene necessario, ai fini della presente causa, che sia data una risposta alle seguenti questioni pregiudiziali.

Così si dispone:

Il giudice del rinvio chiede di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:

1) Quali siano criteri da applicare per determinare se un prodotto costituisca un contenitore di merci rientrante nella sottovoce NC 8609 00 9000 della nomenclatura combinata della tariffa doganale comune, nella versione di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della

Commissione, del 4 ottobre 2013, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. In particolare:

- a) se questi criteri, considerati isolatamente, possano portare alla classificazione di un prodotto come un contenitore di merci;
- b) se, per determinare se un prodotto debba essere classificato come un contenitore di merci, si debba procedere a una valutazione complessiva di tali criteri, in modo che il soddisfacimento di alcuni di essi – ma non di tutti – porti a classificare il prodotto in tal modo;

oppure

- c) se tutti i criteri debbano essere soddisfatti cumulativamente prima che un prodotto possa essere classificato come un contenitore di merci.

2) Se la nozione di «casse mobili e contenitori» di cui alla sottovoce 8609 00 9000 della nomenclatura combinata della tariffa doganale comune, nella versione di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, debba essere interpretata nel senso che essa ricomprende un prodotto consistente in un sistema di trasporto di tubi, composto di un certo numero di traverse di supporto in alluminio, due barre di sostegno in acciaio e due bulloni M20 per ciascuna traversa, che servono a fissare le traverse di supporto. I tubi sono collocati sopra le traverse di supporto. Si posizionano altre traverse di supporto e poi si collocano i tubi sopra le traverse e così via, fino a quando non viene imballata la quantità desiderata di tubi. Si termina sempre con un certo numero di traverse di supporto. Una volta che si è terminato di imballare i tubi nelle traverse di supporto, alle barre di sostegno sono attaccate catene di acciaio in ognuno dei quattro angoli (occhielli sulle barre di sostegno) e il prodotto è pronto per essere caricato o con una gru o con un carrello elevatore se il trasporto avviene via terra».

[OMISSIS]
